



Al responsabile del procedimento
Dott.ssa Paola Barattini
SEDE

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Ruggeri

OGGETTO: Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs 387/03, con D.D. R.U.n.98 del 22/01/2022, modificata con D.D. R.U. 2473 del 25/07/2023 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h, con annessa digestione anaerobica, con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in Roma Via Braccianese Claudia km. 5.100, CAP 00123 Roma. (prat. 17103)

Società proponente: Roma Biometano S.r.l., P.IVA 15020441000, sede legale sita in Via della Camilluccia, 183 – 00135 ROMA

Rilascio nulla osta alla modifica non sostanziale proposta dalla suddetta Società proponente relativamente alle emissioni in atmosfera.

Premesso che la Società Roma Biometano S.r.l. è autorizzata con Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs 387/03, D.D. R.U. 98 del 22/01/2022 successivamente modificata con D.D. R.U. 2473 del 25/07/2023 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile per una portata di 510 Sm3/h, con annessa digestione anaerobica, con opere connesse, alimentato da fonte rinnovabile biomasse sito in Roma Via Braccianese Claudia km. 5.100;

In data 19/05/2025 (prot.105858 e prot. 105860) all’Ufficio Energia, Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”, Dip. III, HUB II, Città Metropolitana di Roma Capitale, è stata presentata dalla suddetta Società Roma Biometano Srl una comunicazione di modifica non sostanziale consistente nella ricollocazione di varie componenti dell’impianto in una posizione più pianeggiante, limitando al massimo i movimenti terra e la rimodellazione dell’area a causa di preesistenze archeologiche e dalle risultanze geologiche derivanti dagli scavi prescritti dalla Soprintendenza Archeologica;

Presa visione della documentazione tecnica allegata dalla Società alla sopramenzionata comunicazione di modifica non sostanziale, trasmessa dall’Ufficio Energia, Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”, Dip. III, HUB II Città Metropolitana di Roma Capitale nello specifico nella relazione tecnica nella quale viene indicata una diminuzione della laguna coperta (da 14000 m³ a 10600 m³), una diminuzione della vasca di stoccaggio della salsa (da 6500 a 5500), una diminuzione della piattaforma coperta del digestato solido (da 1600 m³ a 1280 m³) una diversa distribuzione architettonica del digestore, della pre vasca, e del capannone stoccaggio biomasse, mentre tutte le altre strutture tecnologiche rimangono inalterate e tutti gli elementi previsti, ed autorizzati in precedenza, rimangono immutati,

Considerato che:

- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs 152/06, una modifica non sostanziale si definisce tale se “*tale modifica non comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che non altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente*”;





- nella documentazione tecnica viene dichiarato che le emissioni in atmosfera convogliate o diffuse rimangono le stesse; non cambiando la produzione rimangono inalterati i dati forniti in precedenza e gli strumenti di abbattimento degli odori e delle polveri;
- la diminuzione delle dimensioni della laguna coperta (da 14000 m³ a 10600 m³), della vasca di stoccaggio della salsa (da 6500 a 5500) e della piattaforma coperta del digestato solido (da 1600 m³ a 1280 m³) hanno come conseguenza una diminuzione della quantità di materiale stoccati che a sua volta porta ad una diminuzione delle potenziali emissioni odorigene ;
- con decreto direttoriale n.309 del 28 giugno 2023 da parte del Ministero dell’Ambiente sono stati emanati gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti ed attività;

Ritenuto che, in relazione alle modifiche impiantistiche proposte e precedentemente descritte, la modifica proposta può essere considerata non sostanziale;

considerato, tuttavia che l’impianto di produzione di biometano è inserito nell’elenco degli impianti aventi impatto odorigeno di cui al citato decreto direttoriale, e ritenuto pertanto opportuno approfondire gli impatti visto che l’impianto non è ad oggi stato realizzato;

la Società dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto autorizzatorio rilasciato da questo Servizio **tutto** quanto previsto nella **procedura estesa** di istruttoria descritta negli indirizzi del decreto direttoriale 309 del 28/06/2023. Una volta descritto il ciclo produttivo e la zona, dovrà individuare le fonti emissive, caratterizzare le fonti di emissione odorigene, valutare la zona circostante, applicare un modello di dispersione e mappe di impatto, individuare degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene, e confrontare i valori ottenuti con i modelli con i valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso il ricettore sensibile.

A seguito della relazione che la società invierà questo Ufficio verificherà le relative proposte progettuali, le emissioni odorigene da convogliare e quelle che possono rimanere diffuse e l’idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative aggiuntive per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o, nei casi in cui ciò non risulti possibile anche applicando le migliori tecniche disponibili, ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il rispetto dei valori di accettabilità.

La società dovrà altresì presentare, dopo un anno dalla messa a regime dello stabilimento, un idoneo monitoraggio delle emissioni odorigene con le modalità previste nella Direttiva del MASE n.309 del 28/06/2023 nell’Allegato A.1 “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione necessari per l’individuazione del possibile impatto olfattivo degli impianti su sorgenti sensibili”;

Il funzionario
responsabile del procedimento


Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente registrato e conservato lo scrivente Dipartimento III Servizio 2.

